

PRINCIPI DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER I DIRIGENTI CHE HANNO MATURATO 40 ANNI DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

1. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro - prevista dall'art. 72, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 – del personale dirigente di I e di II fascia, in possesso di 40 anni di anzianità contributiva, che si trovi già nelle condizioni di applicabilità della predetta norma o che le maturino entro la data del 31.12.2011, **è possibile solo fino al 31.12.2011** così come evidenziato dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica 16 settembre 2009, n. 4.
2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 nei confronti dei dirigenti titolari di incarico in corso va esercitata entro il 31.10.2011 ma potrebbe avere decorrenza di efficacia dalla data di scadenza dell'incarico medesimo. Nel caso di prossimo conferimento di incarico a dirigenti che maturino le condizioni che giustificano la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, il provvedimento di incarico ed il relativo contratto devono prevedere una clausola di risoluzione espressa del contratto al maturare delle condizioni previste dalla predetta disposizione legislativa.
3. L'esercizio della facoltà di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro deve essere esercitata senza differenziazione fra professionalità ovvero tra personale dirigente in servizio nella sede centrale o negli uffici periferici.